

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa — Extranjeria

Convenuto: Samir Zaizoune

**Dispositivo**

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, letti in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di tale Stato, a seconda delle circostanze, o un'ammenda o l'allontanamento, misure queste applicabili l'una ad esclusione dell'altra.

<sup>(1)</sup> GU C 93 del 29.3.2014.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nîmes — Francia) — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA**

**(Causa C-96/14) <sup>(1)</sup>**

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Contratto di assicurazione — Articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto — Clausola intesa a garantire la presa a carico delle rate di un contratto di mutuo immobiliare — Inabilità totale al lavoro del mutuatario — Esclusione dal beneficio di tale garanzia in caso di idoneità riconosciuta ad esercitare un'attività retribuita o meno)**

(2015/C 205/12)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal de grande instance de Nîmes

**Parti**

Ricorrente: Jean-Claude Van Hove

Convenuto: CNP Assurances SA

**Dispositivo**

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola stipulata in un contratto di assicurazione e intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario rientra nell'ambito dell'eccezione contenuta in questa disposizione solo nei limiti in cui il giudice del rinvio constati:

— da un lato che, tenuto conto della natura, dell'economia generale e delle stipulazioni dell'insieme contrattuale di cui la clausola fa parte nonché del suo contesto giuridico e fattuale, tale clausola fissa un elemento essenziale del suddetto insieme che, in quanto tale, caratterizza quest'ultimo e,

— dall'altro, che detta clausola è redatta in modo chiaro e comprensibile, vale a dire che essa è non soltanto intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

<sup>(1)</sup> GU C 142 del 12.5.2014.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-111/14) <sup>(1)</sup>

**(Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell'IVA — Liquidazione errata dell'IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all'IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell'IVA al prestatore di servizi)**

(2015/C 205/13)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti**

Ricorrente: GST — Sarviz AG Germania

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, dev'essere interpretato nel senso che è debitore dell'imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest'ultima è fornita a partire da un'organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta.
- 2) L'articolo 194 della direttiva 2006/112, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev'essere interpretato nel senso che esso non consente all'amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell'imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un'organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest'ultimo sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull'errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un'organizzazione stabile in tale Stato.
- 3) Il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto dev'essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all'amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo.

<sup>(1)</sup> GU C 142 del 12.5.2014.